

**Legittimazione ex art. 9 e 10 l. 16 giugno 1927 n. 1766 – effetti sul processo – feudi abitati dell'ex stato pontificio - mancato esercizio attuale degli usi – effetti - alienazioni dei beni civici - legittimati passivi nel processo usi civici – frutti -concessione in enfiteusi di beni di uso civico - art. 1147 e 1152 c.c. sulla tutela del possesso – contestazione della demanialità dei suoli – giurisdizione del commissario - prova della demanialità - onere della prova contraria - antiche leggi sulla alienazione dei beni incolti comunali -diritto di semina –codice estense del 26 aprile 1771 - esercizio degli usi civici – legittimazione – competenza regionale dei poteri di impulso a difesa interessi popolazione ex art. 37 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e all'art. 10 l. 10 luglio 1930, n. 1078 - condominio per facoltà - liquidazione degli usi civici mediante canone ex art. 7 l. 16 giugno 1927 n. 1766**

La presentazione, in corso di giudizio, della istanza di legittimazione ex art. 9 e 10 l. 16 giugno 1927, n. 1766, fa venire meno la giurisdizione del commissario per gli usi civici.

Il principio *ubi feuda ibi demania* si applica anche ai feudi abitati dell'ex stato pontificio.

Il mancato esercizio attuale degli usi non fa cessare il regime di indisponibilità dei beni civici sui quali si esercitano.

L'art. 11 l. 16 giugno 1927, n. 1766 prevede espressamente la sottoposizione al regime di indisponibilità dei beni assegnati ai comuni a titolo di liquidazione di diritti civici in virtù di leggi anteriori.

Le alienazioni dei beni civici, senza il preventivo provvedimento di sdemanializzazione previsto dall'art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e dall'art. 39 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, sono nulle.

La domanda avente ad oggetto la declaratoria della esistenza degli usi civici su terre private è diretta all'accertamento di un diritto di condominio tra privato e popolazione; conseguentemente, nei confronti di essa, così come nei confronti della domanda accessoria avente ad oggetto la restituzione dei frutti, legittimati passivi sono i proprietari dei beni.

Il diritto di semina costituisce uso essenziale.

Il principio art. 1147 e 1152 c.c. sulla tutela del possesso trova applicazione anche nell'Italia centrale e settentrionale.

Sussiste giurisdizione del commissariato per la liquidazione degli usi civici quando dagli occupatori viene contestata la demanialità dei suoli.

La concessione in enfiteusi di beni di uso civico è incompatibile con il regime cui sono assoggettati detti beni ai quali sono, altresì, inapplicabili gli art. 1147 e 1152 c.c. sulla tutela del possesso.

La esistenza degli usi e la appartenenza a titolo originario dei beni alle popolazioni costituiscono prova della demanialità; l'onere della prova contraria incombe su chi afferma la proprietà privata o la patrimonialità delle terre.

Le antiche leggi sulla alienazione dei beni incolti comunali non si applicano ai beni di uso civico.

Il regime di indisponibilità e la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel codice estense del 26 aprile 1771 rendono nulli gli atti di concessione dei beni di uso civico e invalidi i successivi atti di affrancazione.

La impossibilità e la difficoltà di esercizio degli usi civici non comportano la estinzione di essi.

La istanza di legittimazione del possesso abusivo attiene alla attività amministrativa di gestione dei beni di uso civico

Rientrano nelle competenze della regione i poteri di impulso a difesa degli interessi delle popolazioni di cui all'art. 37 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e all'art. 10 l. 10 luglio 1930, n. 1078.

In assenza di conflitto di interessi tra comune e frazione, non si applicano le norme di cui agli art. 64 e 75 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 e all'art. 105 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, circa la speciale rappresentanza dei beni della frazione.

La liquidazione degli usi civici su terre private costituisce scioglimento di un condominio per facoltà e, pertanto, il giudizio di liquidazione possiede natura di giudizio divisorio.

Nella ipotesi di liquidazione degli usi civici mediante la imposizione di un canone, ai sensi dell'art. 7 l. 16 giugno 1927, n. 1766, al fine di realizzare una effettiva equivalenza tra le utilità materiali

nelle quali gli usi si compendiano e il canone che ad esse viene surrogato, questo deve consistere nella maggior somma fra l'importo pecuniario della media annua dei redditi ritraibili dall'esercizio degli usi e quello degli interessi legali sul prezzo della quota in natura non attribuita..- Commiss. usi civici Roma, 09 marzo 1983, Soc. Henraux c. Com. Stazzema in Rep. fo. it., 1984, n. 20-39, e pubbl. in Riv. dir. agr., 1984, II, 46, n. RAMELLI DI CELLE,